



Determina N. 393/2022 del 23/03/2022

Oggetto: Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano al rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

Il Segretario Generale

- Vista la legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. recante il riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e successive modifiche;
- visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156 *“Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”*;
- visto che, come previsto all'art. 2 del D.M. n. 156/2011, al Presidente viene assegnato il compito di avviare le procedure di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
- vista la determinazione del Presidente n. 326 del 16 marzo 2022 con la quale si è dato avvio alla procedura mediante pubblicazione del relativo avviso;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 4 ottobre 2011 prot. n. 0183847;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2012 prot. n. 0056939;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 24 maggio 2012 prot. n. 0121215;
- vista la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 7 marzo 2014 prot. n. 039517;
- vista la necessità di definire le modalità di esercizio dei controlli sulla documentazione presentata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.;
- visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e le successive modificazioni ed integrazioni;



Determina N. 393/2022 del 23/03/2022

d e t e r m i n a

di adottare il *“Disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle Dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del Dpr 28 Dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano al rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi”* che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento: E. Vasco

Il Segretario Generale
(Elena Vasco)



Determina N. 393/2022 del 23/03/2022

Allegato

“Disciplinare per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano al rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi”.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese alla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di seguito denominata Camera di Commercio) dai soggetti partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.
2. I controlli effettuati dalla Camera di commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Articolo 2 – Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dal responsabile del procedimento, dott.ssa Elena Vasco, - o altro funzionario incaricato - sono puntuali o a campione. I controlli sono effettuati, inoltre, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. L’effettuazione dei controlli di cui al punto precedente avviene, di norma prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall’Autorità giudiziaria.
3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del responsabile del procedimento - o il funzionario incaricato - che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l’orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Articolo 3 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011:



Determina N. 393/2022 del 23/03/2022

- a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del consiglio camerale;
 - b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
2. In base ai criteri a) e b) di cui al punto precedente, nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.
 3. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, le buste sigillate contenenti gli allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.

Articolo 4 – Controlli puntuali

1. È oggetto di controllo la veridicità delle informazioni fornite con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatte secondo quanto indicato nel DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet delle Camere di Commercio, e in particolare:
 - a) titolarità e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - b) adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi;
 - c) operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;
 - d) iscrizione o annotazione al Registro Imprese e al REA al 31.12.2021 delle imprese dichiarate nell'allegato B;
 - e) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;



Determina N. 393/2022 del 23/03/2022

- g) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - h) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
 - i) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - j) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
 - k) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori.
 - l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
 - m) qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in un solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Ove dai controlli effettuati le imprese inserite negli elenchi non risultino iscritte al registro imprese o i dati risultino incoerenti, il responsabile del procedimento amministrativo - o il funzionario incaricato - comunicherà all'organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DM 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (cfr nota Ministero dello Sviluppo Economico 0056939 del 05/03/2012).
- In ogni caso l'Associazione concorrente dovrà ripresentare, nelle modalità previste dal decreto, l'Allegato A, nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche condotte, una o più imprese associate dovessero non presentare i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.
3. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società informatica del sistema camerale Infocamere ScpA.

Articolo 5 – Controlli a campione sulle autodichiarazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle autodichiarazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano le imprese indicate nell'allegato B e hanno per oggetto:
- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;



Determina N. 393/2022 del 23/03/2022

- b) pagamento di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2020-2021, in coerenza con l'importo stabilito dallo statuto o da atto deliberativo degli organi dell'organizzazione imprenditoriale.
2. In ragione della numerosità del campione, la percentuale di posizioni oggetto di controllo è estratta adottando il seguente criterio:

IMPRESE	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
Da 1 a 1.000	4%
Da 1.001 a 3.000	3%
Da 3.001 a 6.000	2%
Da 6.001 a oltre	1%

Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando le funzioni CASUALE di Microsoft Excel.

3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento - o il funzionario incaricato - chiede formalmente all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione.
4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.
6. Se a seguito del controllo a campione risulta una elevata difettosità da parte delle imprese, il responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione.

Articolo 6 – Controlli a campione sulle autodichiarazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.
2. In ragione della numerosità del campione, la percentuale di posizioni oggetto di controllo è estratta adottando il seguente criterio:



Determina N. 393/2022 del 23/03/2022

ISCRITTI	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
Da 1 a 1.000	4%
Da 1.001 a 3.000	3%
Da 3.001 a 6.000	2%
Da 6.001 a oltre	1%

Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencati gli iscritti negli elenchi presentati dalle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, utilizzando le funzioni CASUALE di Microsoft Excel.

3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del procedimento - o il funzionario incaricato - chiede formalmente all'organizzazione/associazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione.
4. Di norma il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, salvo richieste motivate per cui il responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione/associazione.
5. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a. Per i lavoratori: la documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2021).
 - b. Per i consumatori: la documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2021), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
7. Se a seguito del controllo a campione sull'iscrizione al sindacato o all'associazione risulta una elevata difettosità, il responsabile del procedimento disporrà l'estensione del campione.

Articolo 7 – Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento - o altro funzionario incaricato - ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:



Determina N. 393/2022 del 23/03/2022

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;
- b. nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- c. nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 8 - Errori sanabili e imprecisioni rilevate in sede di controllo

Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del procedimento - o il funzionario incaricato - rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 156/2011. In mancanza di regolarizzazione, le organizzazioni saranno escluse dal procedimento.

Articolo 9 - False dichiarazioni

1. Qualora il Responsabile del procedimento - o il funzionario incaricato -, in sede di controllo dei contenuti delle autodichiarazioni rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità (non autenticità di fatti o informazioni), è tenuto a rendere idonea segnalazione all'autorità competente a norma dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000.
2. Nella comunicazione al Presidente della Giunta regionale, il Responsabile del procedimento - o il funzionario incaricato - dà conto dei provvedimenti di irricevibilità e di esclusione eventualmente adottati.

Articolo 10 – Disposizioni conclusive e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di cui trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.